



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA
Ufficio Segreteria
Via Roma, 17 – 36030 Sarcedo

Prot. n. 3782

Sarcedo, 22 marzo 2023

AVVISO OGGETTI SMARRITI

Si rende noto alla cittadinanza che è stata ritrovata:

UNA BICICLETTA DA UOMO MARCA TOPBIKE COLOR GRIGIO

Il legittimo proprietario potrà ritirarlo entro un anno a decorrere dal 7 aprile 2023.

Per poter visionare e/o ritirare il bene smarrito, si deve dimostrare di essere il proprietario e, pertanto, si deve presentare copia della denuncia di furto/smarrimento (e proprio documento d'identità).

Trascorso detto termine senza rivendica del bene da parte del proprietario, il bene apparterrà a chi lo ha trovato.

Per visionare e/o ritirare il bene smarrito, contattare l'Ufficio segreteria in orario di apertura al pubblico.

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio online per rimanervi sino a tutto il 06.04.2023.

La Responsabile dell'Area Amministrativa

Dr.ssa Rossi Lucia

(sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20
del D.lgs. 07.03.2005, n. 82)

Avvertenza: L'articolo 647 del Codice Penale stabilisce che è punito a querela della persona offesa, con multa nelle forme di legge e con reclusione fino ad un anno, chiunque avendo trovato denaro o cose da altri smarrite se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà delle cose ritrovate.

Normativa di riferimento - Codice Civile.

- **Articolo 927:** Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
- **Articolo 928:** Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive **e da restare affissa per tre giorni ogni volta.**
- **Articolo 929:** **Trascorso un anno** dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha ritrovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa e ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
- **Articolo 930:** **Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.** Se tale comma o prezzo eccede € 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
- **Articolo 931:** Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

